

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-3690 del 06/08/2020 |
| Oggetto | Società GALLIERA SNC DI GALLIERA CLAUDIO & C. in Comune di Portomaggiore - Autorizzazione Unica Ambientale |
| Proposta | n. PDET-AMB-2020-3771 del 05/08/2020 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara |
| Dirigente adottante | MARINA MENGOLI |

Questo giorno sei AGOSTO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 14578/2020/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Società **GALLIERA SNC DI GALLIERA CLAUDIO & C.** con sede legale e stabilimento nel Comune di Portomaggiore. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **OFFICINA MECCANICA**.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 13/05/2020, trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e assunta al P.G. di Arpae il 15/05/2020 con il n. PG/2020/71487, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in data 13/05/2020 PG 4503, dalla Società **GALLIERA SNC DI GALLIERA CLAUDIO & C.**, nella persona del Sig Claudio Galliera in qualità di Socio Amministratore, con sede legale nel Comune di Portomaggiore, Via Verginese 22/a - Gambulaga - CF 00954880381 e stabilimento nel Comune di Portomaggiore al medesimo indirizzo della sede legale, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **OFFICINA MECCANICA**;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una attività esistente con autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura scaduta, richiedendo di ottenere i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - comunicazione di una emissione in atmosfera derivante da attività di cui all'art 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 ed in particolare al punto k) dell'elenco alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del suddetto decreto;
 - nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11;

- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
- Vista altresì:
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, presente nella documentazione allegata all'istanza, con la quale si dichiara che l'attività presenta emissioni di rumore non superiori ai limiti stabiliti dalla Zonizzazione Acustica Comunale;
- Vista la nota di Arpae – SAC Ferrara di richiesta di integrazioni in merito alle emissioni in atmosfera PG/2020/81826 del 30/03/2020
- Vista la documentazione integrativa della Società in oggetto trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e assunta al PG di Arpae in data 22/06/2020 con il n PG/2020/89542;
- preso atto che l'emissione in atmosfera **E1** rientra tra le attività di cui all'art 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e più precisamente quella alla lettera k) della Parte II dell'Allegato IV alla Parte V del succitato decreto e non necessita di autorizzazione;
- Visto il parere dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in merito allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e domestiche e la contestuale presa d'atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 per quanto riguarda l'impatto acustico, trasmessi dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e assunta la PG di Arpae in data 22/07/2020 PG/2020/105915;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province

e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "*AUA ed Autorizzazioni settoriali*";

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Società **GALLIERA SNC DI GALLIERA CLAUDIO & C.**, nella persona del titolare/legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Portomaggiore Via Verginese 22/a – Gambulaga - CF 00954880381 e stabilimento nel Comune di Portomaggiore al medesimo indirizzo della sede legale per l'esercizio dell'attività **OFFICINA MECCANICA**.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale | Ente Competente |
|--------------------------------|---|-----------------|
| Acqua | Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 | Comune |

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Il punto di scarico finale delle acque di processo, dei reflui civili e dalle acque meteoriche è quello contrassegnato con **S1** nella planimetria all'allegato A, parte integrante del presente atto;
2. lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ed il controllo verrà effettuato nel pozzetto di campionamento indicato con **PC1** nella planimetria all'allegato A, parte integrante del presente atto;
3. la Società in oggetto, entro 90 giorni dal ricevimento del presente atto, dovrà identificare mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo il pozzetto di campionamento **PC1**;
4. I pozzetti di ispezione e controllo dovranno essere muniti di coperchio con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il

campionamento del refluo a caduta. Il controllo va effettuato immediatamente a monte dello scarico nel recapito finale (Decreto 152/2006 art. 101 comma 3) in modo da evitare immissione di altri scarichi a valle prima dello scarico finale nel corpo recettore. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;

5. la Società in oggetto, entro 90 giorni dal ricevimento del presente atto, dovrà installare un misuratore di portata/divisionale sulla linea di approvvigionamento idrico della zona lavaggio pezzi meccanici e dovrà darne comunicazione, corredata di materiale fotografico, ad Hera Spa - Servizio fognatura e depurazione Area di Ferrara (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
6. i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;
7. la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia della vasca di separazione oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
8. tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;
9. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
10. Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo;
11. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;

12. Il Gestore deve adottare ogni misura atta a evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale;
13. ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
14. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE, al Comune e ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara, anche a mezzo fax, entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate;
15. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII;
16. Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A. apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento del presente atto;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed ad Hera SpA.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

firmato digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa. Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.